

SENTENZA N. 9/13

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace di Moncalieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 1056/11 R.G. promossa da:

REP 17

PERINETTO Rita (PRNRTI61E61N725T), residente a Saluggia via Cerruti 15, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Arcudi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino via Talucchi 34 come da procura in calce all'atto di citazione

ATTORE

CONTRO


SARA Ass.mi S.p.A. (P.I. 00885091009), con sede in Roma via Po n. 20, in persona del suo procuratore speciale dott. Sabino Di Muro (procura Notaio Negro di Roma del 2.10.2007 rep. 153.791) ed elettivamente domiciliata in Torino via Magenta n. 41 presso l'avv. Carlo Alberto Ciani che la rappresenta e difende per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

CONVENUTA

Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.

Conclusioni delle parti:

per parte attrice: respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Moncalieri IN VIA PRINCIPALE accertata la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Fiat Sedici targato DM587ZN nella causazione dell'evento per cui è causa, per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la Sara Assicurazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti da Perinnetto Rita e determinati nell'importo di euro 10.849,39 (16.686,39 – 5.837,00) o in quell'altro importo che sarà ritenuto di giustizia dall'Ill.mo Giudice di Pace adito, oltre all'aumento personalizzato del



danno in misura non superiore ad un quinto stante anche l'entità del danno subito dall'attrice di non lieve entità, così come previsto dall'art. 139 C.d.A. con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive della danneggiata da parte del Giudicante, con la rivalutazione monetaria e gli interessi dovuti per legge dal di del fatto sino al saldo effettivo. In ogni caso con il favore delle spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso spese ed accessori secondo legge. per parte convenuta SARA Ass.ni: ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, voglia il Giudice di Pace, previe le necessarie declaratorie di legge e quant'altro d'uopo, dato atto che la Sara Assicurazioni ha già risarcito il danno subito dalla signora Perinetta mediante il pagamento di euro 5.837,00, limitare la condanna a quanto ritenuto di giustizia compensando integralmente le spese di causa.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra Perinetta Rita evocava in giudizio la Compagnia Assicuratrice Sara S.p.A. per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, sofferti dall'attrice a seguito del sinistro stradale occorso in Carmagnola il 29.9.2009 e quantificati globalmente in euro 23.466,74.

Alla prima udienza del 13 luglio 2011, dichiarata la contumacia della Sara Ass.ni, l'avv. Sandri per parte attrice chiedeva un rinvio essendo stata formulata il giorno prima una proposta transattiva.

Alla successiva udienza del 10 ottobre 2011 si costituiva in giudizio la Sara Ass.ni la quale contestava esclusivamente l'ammontare dei danni ex adverso richiesti; l'avv. Sandri dava atto che la compagnia assicuratrice convenuta aveva provveduto a versare l'importo di euro 5.837,00 che era stato trattenuto quale acconto sulla maggior somma dovuta.; esaurita l'istruttoria testimoniale ed esperita CTU medico legale, le parti precisavano le conclusioni ed il G. di P. tratteneva la causa a sentenza.

Per quanto concerne il merito si osserva che nessuna contestazione è sorta tra le parti in ordine alla dinamica del sinistro; sul punto dunque nulla quaestio.

In ordine al quantum debeatur si osserva quanto segue.



Va premesso che la Compagnia Sara Ass.ni S.p.A. ha provveduto al pagamento di euro 5.837,00 a tacitazione dei danni subiti dall'attrice.

Il consulente del Giudice nella sua relazione ha riconosciuto alla signora Per inetto:

- un danno biologico pari al **6% non incidente sulla capacità del soggetto di produrre reddito**
- malattia traumatica di 26 giorni di cui **1 giorno** di incapacità biologica totale, **15 giorni** di incapacità biologica parziale massima e **20 giorni** a parziale minima
- spese mediche di cura documentate e riconosciute euro 1.403,87
- spese dentarie euro 1.107,05, per le quali si ammette il diritto a quattro rinnovi

Ai fini della quantificazione del danno, utilizzando la tabella aggiornata al 3.7.2012, tenuto conto dell'età del soggetto leso al momento del sinistro (48 anni) e tenuto conto delle risultanze della citata consulenza d'ufficio, si ottengono i seguenti importi:

danno biologico 6%	euro 6.471,87
1 giorno incapacità totale	euro 45,70
15 giorni incapacità parziale massima	euro 342,75
20 giorni incapacità parziale minima	euro 228,50
spese mediche	euro 1.404,87
spese dentarie (compreso il diritto a quattro rinnovi)	euro 4.428,20

e così per un totale di euro **12.921,89**.

Un discorso a parte merita il riconoscimento del c.d. danno morale. Il danno biologico (danno evento), essendo posto all'interno del fatto illecito, è sempre presente nel caso di danno alla persona, mentre il danno patrimoniale ed il danno morale sono conseguenze ulteriori ed eventuali; alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale " *Al fine della liquidazione del danno non patrimoniale, è appena il caso di ricordare che nella quantificazione del danno morale la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale*



massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute, dovendo dunque escludersi la adozione di meccanismi semplificativi di liquidazione di tipo automatico". (Cass. civ., sez. III, sentenza 10 marzo 2010, n. 5770); ed ancora *"La parte danneggiata da un comportamento illecito che oggettivamente presenti gli estremi del reato ha diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., i quali debbono essere liquidati in unica somma, da determinarsi tenendo conto di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto (sofferenze fisiche e psichiche, danno alla salute, alla vita di relazione, ai rapporti affettivi e familiari ecc..."* (Cass. civ. 19816/2010). Ne consegue che il giudice di merito, pur dovendo tenere conto dei diversi aspetti che il danno non patrimoniale può assumere nel caso concreto, non potrà più dare per implicito il danno morale (poiché in re ipsa al cospetto del danno biologico) ma dovrà motivare sull'emersione della sua prova nel corso del procedimento, seppur per presunzioni. Si osserva altresì che qualora sia provata, o non contestata, l'esistenza del danno, il Giudice può far ricorso alla valutazione equitativa non solo quando è impossibile stimare con precisione l'entità dello stesso, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa. Nell'operare la valutazione equitativa egli non è poi tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame delle situazioni processuali globalmente considerate.

Nel caso che ci occupa non vi è dubbio che l'attrice a seguito dell'occorso sinistro abbia subito un danno biologico eziologicamente riconducibile all'evento, così come confermato dal dott. Carrubba Cacciola nella sua relazione; parimenti non vi è dubbio che le conseguenze lesive che ne sono derivate *"...esito cicatriziale sede fronto-parietale destra con sindrome cefalalgica, cervicalgia*

con oggettivi disturbi funzionali, stato ansioso in trattamento con sedativi..." - come può leggersi a pag. 14 della perizia - e i protratti e numerosi accertamenti diagnostici a cui l'attrice ha dovuto sottoporsi, hanno avuto una negativa incidenza sia sulle attività quotidiane sia sugli aspetti dinamico relazionali della sig.ra Perinetto; non sono emersi invece altri elementi quali particolari condizioni soggettive e/o sofferenze psicologiche interiori. Alla luce di tutto quanto sopra esposto sembra dunque equo riconoscere una personalizzazione del danno pari al 25% del danno biologico e che si quantifica in euro **1.617,97**.

In ordine alla richiesta di risarcimento delle spese di assistenza domiciliare sostenute dall'attrice durante il periodo di inabilità il Giudicante rileva preliminarmente che l'inabilità biologica totale si è protratta per un unico giorno e che il successivo periodo di inabilità temporanea parziale non ha inciso sulla capacità del soggetto di produrre reddito. La teste escussa, la sig.ra Atza Margherita, ha confermato di aver ricevuto la somma di euro 1.400,00 e di essersi recata a casa della Perinetto - nei periodi indicati nel doc. 4 allegato e rammostrato - per *"...aiutarla a pulire, la portavo in macchina quando doveva fare delle visite perché non poteva guidare, aveva difficoltà a muoversi, le girava spesso la testa...All'inizio andavo anche 3 o 4 volte alla settimana, ho diminuito mano a mano che migliorava...."*. In effetti risulta documentalmente provato che la Perinetto, subito dopo il sinistro, lamentava cefalea e vertigini nei passaggi posturali (cfr. visita neurologica 6.10.09 in atti) il che sicuramente rendeva poco prudente porsi alla guida dell'auto e svolgere mansioni domestiche che comportavano appunto i suddetti "passaggi posturali". Ciò posto, il Giudicante però ritiene che non sia stata fornita la prova dell'effettivo arco temporale in cui questo stato di cose abbia influito sul normale svolgimento delle attività quotidiane e di vita domestica e che non vi sia prova che la corrispondente attività assistenziale prestata fosse necessaria per l'intero dichiarato periodo di tre mesi (ottobre/dicembre 2009). Ne consegue che, per quanto emerso in corso di causa e dalla documentazione versata in atti, si possa riconoscere come giustificata esclusivamente l'assistenza domiciliare prestata nel primo mese subito dopo il sinistro e cioè dal 1° al 30 ottobre 2009, per un



totale di 80 ore (16 gg. x 5h.) e per un complessivo importo di euro 800,00 (80 ore x 10 euro all'ora).

Onde, considerate tutte le voci, si ottiene un danno pari ad euro 15.339,86 (12.921,89 + 1.617,97 + 800,00); dedotta la somma di euro 5.837,00 già corrisposta dalla compagnia assicurativa, in via risarcitoria spetta quindi all'attrice un ulteriore indennizzo pari ad € 9.502,86. Sull'importo totale di danno vanno altresì riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione dal giorno del fatto sino alla data della pronuncia e gli interessi legali da tale data sino al saldo effettivo.

Secondo consolidata giurisprudenza, l'obbligazione risarcitoria extracontrattuale costituisce debito di valore e cioè è diretta a reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato il danno; il principale mezzo per adeguare il valore perduto all'effettivo valore monetario è dato dalla rivalutazione monetaria di cui il Giudice deve tenere conto (dalla data del fatto) unitamente agli interessi dovuti a titolo di compensazione del pregiudizio derivante dalla ritardata percezione dell'equivalente monetario del danno subito. Nel caso de quo il Giudicante ritiene di poter liquidare il danno emergente in via equitativa attraverso la rivalutazione del capitale secondo gli indici I.S.T.A.T. ed il lucro cessante mediante l'attribuzione degli interessi nella misura legale.

Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della convenuta Sara Ass.ni S.p.A.

Le spese di lite (liquidate sulla base del D.M. n. 140/12) seguono la soccombenza; si ritiene che nel caso specifico la domanda attorea, seppure parzialmente, sia stata accolta in ragione di un importo molto vicino a quello richiesto e quindi non può trovare applicazione la "soccombenza reciproca" invocata da parte convenuta.



P.Q.M.


Il Giudice di pace di Moncalieri, definitivamente pronunciando

- dichiara tenuta e condanna la Sara Ass.ni S.p.A., in persona del suo procuratore speciale pro tempore, a corrispondere alla sig.ra PERINETTO Rita la somma di Euro 9.502,86= oltre rivalutazione ed interessi dalla data del sinistro alla presente pronuncia ed interessi legali da tale data sino al saldo effettivo
- condanna altresì parte convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite che si liquidano in Euro 1.995,85 (di cui euro 225,85 per spese), oltre accessori di legge.
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta Sara Ass.ni S.p.A.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Moncalieri, li 11 gennaio 2013

GIUDICE DI PACE
Avv. Laura VORIA



11 GEN 2013

Deposito in Cancelleria

